I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 163/87 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1987

che fissa, per il 1987, il contingente applicabile in Portogallo per l'amido di granturco proveniente dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù dell'articolo 269 dell'atto di adesione, la Repubblica portoghese può, nel corso della prima tappa, mantenere restrizioni quantitative, sotto forma di contingenti, all'importazione di amido di granturco in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che il regolamento (CEE) n. 498/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa, per il 1986, il contingente iniziale applicabile in Portogallo per l'amido di granturco in provenienza della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 [1] ha stabilito in 400 t il contingente iniziale; che, a norma dell'articolo 269, paragrafo 2, lettera c), occorre aumentare tale quantitativo del 10 % per il 1987,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il volume del contingente che la Repubblica portoghese può, in virtù dell'articolo 269 dell'atto di adesione, applicare nel 1987 all'importazione di amido di granturco proveniente dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è fissato a 440 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

---

[1] GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 42.